

Statuto dell'Associazione

“Fondo sanitario integrativo della Provincia autonoma di Bolzano – SaniPro”

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituito come Associazione non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. del cod. civ., il fondo sanitario integrativo denominato “SaniPro” per il personale che dipende da o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa delegata di:

- a) Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano;
- b) Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali della Provincia autonoma di Bolzano;
- c) Azienda sanitaria dell’Alto Adige;
- d) Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano;
- e) Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano;
- f) Associazioni datoriali e sindacali socie del Fondo, di cui al successivo Art. 5, della Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 2 - Sede

1. La sede legale di SaniPro è in Bolzano (BZ).

Articolo 3 - Scopo

1. Il SaniPro, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitarie complementari e integrativi/e (“Prestazioni”) a quelli erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei lavoratori dipendenti dei Soci, quest’ultimi come meglio individuato all’Art. 5 e dei familiari dei lavoratori dipendenti, come meglio individuati nel successivo Art. 6.

2. Il SaniPro può erogare le Prestazioni di cui al precedente comma in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con terzi o con altri fondi sanitari della Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento, e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive statali.

3. Il SaniPro può decidere di associarsi o di aderire ad altri fondi sanitari della Provincia autonoma di Bolzano.

4. Le Prestazioni erogate dal SaniPro rientrano anche nell’ambito delle prestazioni integrative previste dall’art. 2, comma 2, lettera d), del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante “Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale” come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite (il “Nomenclatore”), allegato al Regolamento del SaniPro (il “Regolamento”).

Articolo 4 - Durata

1. Il SaniPro ha durata illimitata.

2. Esso si scioglie in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 21.

Articolo 5 - Soci

1. Sono “Soci Fondatori” del SaniPro, di parte datoriale, i seguenti firmatari dell’Atto Costitutivo (congiuntamente, la “Parte Datoriale Soci Fondatori”):

- Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano;
- Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano;
- Associazione delle Residenze per anziani dell’Alto Adige;
- Azienda sanitaria dell’Alto Adige;
- Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano;
- Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano;
- Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

2. Sono “Soci Fondatori” del SaniPro, di parte sindacale, le seguenti Associazioni firmatarie dell’Atto Costitutivo (congiuntamente, la “Parte Sindacale”):

- ASGB
- FP-ÖDV SGB CISL
- FP-ÖB CGIL AGB
- SGB CISL Schule scuola
- UIL FPL – SGK LKG
- SAG.

3. Sono “Soci Rappresentati” del Fondo, di parte datoriale, a cui si applica il C.C.I., i seguenti soggetti che ne facciano specifica richiesta ai sensi del successivo Art.6:

- Parte datoriale:
 - Comuni della Provincia autonoma di Bolzano;
 - Residenze per anziani;
 - Comunità comprensoriali della Provincia autonoma di Bolzano.
- Parte sindacale: le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi provinciali possono aderire a questo Fondo sanitario integrativo.

4. Sono “Soci Aderenti” del Fondo, di parte datoriale, i seguenti soggetti: datori di lavoro del settore pubblico e i datori di lavoro privato limitatamente a fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società In-House, enti strumentali, imprese sociali e simili, senza scopo di lucro, che svolgono la propria attività all’interno del territorio della Provincia di Bolzano e che ne facciano specifica richiesta ai sensi del successivo Art.6

5. Di seguito i Soci Fondatori, i Soci Rappresentati e i Soci Aderenti, vengono congiuntamente definiti i “Soci”.

6. Di seguito la Parte Datoriale Soci Fondatori, i Soci Rappresentati e i Soci Aderenti, vengono congiuntamente definiti la “Parte Datoriale”

7. La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 7, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

Articolo 6 – Adesione ed iscrizione

1. Al SaniPro, tramite apposita procedura di adesione, disciplinata all’interno del Regolamento , aderiscono i Soci Rappresentati e i Soci Aderenti.

2. Tale adesione al SaniPro è subordinata ad una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Art.14 del presente Statuto, a seguito di apposita domanda dei soggetti interessati, secondo la disciplina del Regolamento.
3. I Soci iscrivono i propri lavoratori dipendenti, che assumono così la qualifica di "Iscritti" al Fondo e di "Beneficiari" delle Prestazioni.
4. Possono assumere altresì la qualifica di Beneficiari delle Prestazioni, in qualità di "Aventi Diritto", il coniuge a carico e non, convivente more uxorio ed i figli a carico dei lavoratori dipendenti Iscritti al Fondo, nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti.
5. La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi, secondo la disciplina del Regolamento:
 - risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dipendente, se non diversamente previsto dal Regolamento;
 - decesso dell'Iscritto;
 - recesso dei Soci;
 - morosità dei Soci nel versamento dei contributi al Fondo.
6. Nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento, può essere ammessa la contribuzione volontaria del personale cessato dal servizio. Il Regolamento può, inoltre, prevedere una contribuzione aggiuntiva volontaria a carico degli Iscritti.

Articolo 7 – Organi sociali

1. Gli "Organi Sociali" sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il/la Revisore dei conti

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione in sede di nomina e fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto per il/la Revisore dei conti, il cui mandato è sempre conferito a titolo oneroso.

Articolo 8 – Assemblea dei delegati: composizione e designazioni

1. L'Assemblea dei Delegati ("Assemblea") è composta da un minimo di ventiquattro (24) ad un massimo di trenta (30) rappresentanti dei Soci ("Delegati"), dei quali, metà designati da Parte Datoriale e metà designati da Parte Sindacale, nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica tra Parte Datoriale e Parte Sindacale.
2. Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei Delegati sono disciplinate nel Regolamento.
3. I componenti dell'Assemblea dei delegati restano in carica quattro (4) esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Entro tale data i Soci devono far pervenire al SaniPro con lettera raccomandata o posta elettronica certificata i nominativi dei nuovi componenti dell'Assemblea.
4. Al termine del mandato i componenti dell'Assemblea possono essere riconfermati.
5. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente dell'Assemblea dei delegati, lo stesso viene sostituito dalla Parte che lo aveva nominato, su indicazione del Socio di cui il Delegato cessato era espressione.

6. Ciascun Delegato può inoltre essere sostituito, in qualsiasi momento, dalla Parte che lo ha designato, previa comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di cui era espressione il componente sostituito procede all'indicazione del nuovo Delegato.

7. Il nuovo Delegato nominato in sostituzione ai sensi dei due commi che precedono rimane in carica fino al termine del mandato degli altri Delegati in carica.

Articolo 9 – Assemblea dei delegati: convocazioni

1. L'Assemblea viene convocata di norma ogni semestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea viene inoltre convocata, nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla richiesta, ogniqualvolta ne venga fatta richiesta:

- a) da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea;
- b) da almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione;
- c) dal/dalla Revisore dei conti.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

3. In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

4. Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbano essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 10 – Assemblea dei delegati: attribuzioni

1. All'Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 18 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione dei Soci;
- nominare il/la Revisore dei conti, proposto dai Soci, determinando o modificando l'importo del relativo compenso;
- approvare e/o modificare il Regolamento del SaniPro e il Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del/della Revisore dei conti e sulla loro revoca;

- deliberare sulla quota da destinare al finanziamento dell'attività del SaniPro su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'ammissione o esclusione dei Soci;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle operazioni di convenzionamento, adesione o accorpamento con altri fondi sanitari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 – Assemblea dei delegati: deliberazioni e verbalizzazioni

1. L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.
2. Ogni Delegato/a dispone di un voto in Assemblea (principio "*una testa, un voto*").
3. Ogni Delegato/a può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto da lui designato. Ogni componente potrà avere un'unica delega.
4. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica.
5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è richiesto altresì il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Delegati in carica. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da dodici (12) persone (i "**Consiglieri**"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui sei (6) nominati dai Delegati di Parte Datoriale, su indicazione dei rispettivi Soci, e sei (6) nominati dai Delegati di Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci.
2. Possono essere nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione anche i Delegati, di cui al precedente Art. 8.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Al termine del mandato i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti.
5. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, il Socio di cui era espressione il Consigliere cessato provvede tempestivamente alla sua sostituzione. La designazione del nuovo Consigliere deve essere tempestivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione in carica.

6. Il nuovo Consigliere, così nominato, decade congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato quadriennale del Consiglio di Amministrazione.

7. Nel caso in cui sia stato nominato, come componente del Consiglio di amministrazione, un componente dell'Assemblea, la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Delegato comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione: convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente possibilmente una volta al mese e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

3. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

7. Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea, a cura della Parte che lo aveva nominato e su indicazione del Socio di cui era espressione il Consigliere decaduto.

8. Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

9. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione".

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del SaniPro e per il perseguimento dello scopo associativo.

2. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei delegati;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del SaniPro per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre:
 - a) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 18, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) la relazione annuale sull'attività sociale (la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio;
 - c) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento dei contributi che devono essere versati dagli Aderenti al SaniPro;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni o elargizioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del SaniPro, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i Soci, gli Iscritti ed i Beneficiari;
- indicare la quota da destinare al finanziamento dell'attività del SaniPro e al finanziamento delle Prestazioni;
- procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci , degli Iscritti e dei Beneficiari;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci, la loro sospensione e/o esclusione dal Fondo;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva in capo ai Soci;
- verificare la legittimità delle domande di adesione al Fondo, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, e degli eventuali ricorsi presentati dai Soci ovvero dalle Organizzazioni che abbiano presentato domanda di adesione e non siano state ammesse al Fondo;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;
- stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico;

- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dai Soci , dagli Iscritti e/o dai Beneficiari delle Prestazioni, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dal Fondo;
- provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento del SaniPro e del Nomenclatore delle Prestazioni;
- deliberare in merito all'obbligatoria iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale*" (l'"Anagrafe");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione del Fondo.

3. Obblighi del Consiglio di Amministrazione

Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti doveri e/o obblighi:

- stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione: Presidente e Vicepresidente

1. Il/La Presidente ed il/La Vice Presidente durano in carica quattro (4) anni e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.
2. Quando il Presidente è espressione di Parte Datoriale, il Vice Presidente deve essere espressione di Parte Sindacale e viceversa.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale del Fondo.
4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente dirige il Fondo e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
6. Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo e dei suoi allegati;
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei delegati;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei delegati;
 - coordinare l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento del SaniPro;
 - sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe e curare l'inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale*".
7. Al Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:
 - sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo, e dei suoi allegati;

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

Articolo 16 – Revisore dei conti

1. Il/La Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti: avvocati, commercialisti e medici.
2. Il/La Revisore dei conti esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e sue successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.
3. Il/La Revisore dei conti è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.
4. La perdita del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, di cui al primo comma del presente Articolo, o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il/La Revisore dei conti dura in carica quattro (4) anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. Al termine del mandato il/la Revisore dei conti può essere riconfermato/a.
7. Il/La Revisore dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis C.C (ove applicabili).
8. Il/La Revisore dei conti rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione ("Relazione Annuale del/la Revisore dei conti"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale del Fondo.
9. Il/La Revisore dei conti presenza alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di cui al successivo Art. 18.

Articolo 17 – Patrimonio del SaniPro

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il "Patrimonio").
2. Le entrate del Fondo sono costituite:
 - dalla contribuzione versata al fondo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che sono disciplinate dal Regolamento del Fondo;

- ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni, elargizioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.
 4. Il Fondo comunica all'Iscritto, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti, entro le scadenze prefissate, da parte del responsabile del versamento a favore dell'Iscritto.
 5. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni e la responsabilità per il mancato conseguimento delle stesse rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati da tale inadempienza.

Articolo 18 – Esercizio sociale – Bilancio di esercizio - Budget

1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea dei delegati per l'approvazione:
 - a) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il "Bilancio di Esercizio" o "Bilancio"); e
 - b) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "Bilancio Preventivo" o "Budget").
3. Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa del Fondo, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni vigenti in materia e in armonia con i principi contabili e raccomandazioni del settore.
4. In particolare il Bilancio di Esercizio si compone di:
 - a) Stato Patrimoniale;
 - b) Rendiconto Gestionale;
 - c) Nota Integrativa;
5. Il Budget si compone del solo:
 - a) Preventivo Economico.
6. Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno sette (7) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti:
 - a) la Relazione sulla Gestione;
 - b) la Relazione Annuale del/della Revisore dei conti.
7. Al fine di consentire al/alla Revisore dei conti la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere allo stesso una copia del Bilancio di Esercizio almeno quattordici (14) giorni prima della data dell'Assemblea dei delegati convocata per la sua approvazione.
8. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

Articolo 19 - Prestazioni

1. Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore dei Beneficiari e degli Aveni Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

Articolo 20 - Regolamento

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo del SaniPro, nonché le modalità di designazione dei Delegati, di ammissione dei Soci Rappresentati e dei Soci Aderenti, in generale i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione di Soci, Iscritti e Beneficiari, e i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzioni del patrimonio del Fondo

1. L'Assemblea dei delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea dei delegati e sentito il/la Revisore dei conti, scelgono altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità a cui devolvere il Patrimonio residuo in caso di suo scioglimento per qualunque causa; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.